


[Home](#)
[Mappa](#)
[E-mail facile](#)
[Ricerca](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2008](#) > [Marzo](#) > [Gazzetta n. 64 del 15 Marzo 2008](#)

Gazzetta Ufficiale N. 64 del 15 Marzo 2008

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 marzo 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogate:
la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» limitatamente all'art. 9 comma 6 il cui testo letterale e' il seguente «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del parlamento e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma quinto per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»;
la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;
la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, limitatamente agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1, int. 14 - 16121 Genova.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

[Il Comune](#) - [Relazioni con il pubblico](#) - [Informagiovani](#) - [Dati statistici](#) - [Informacità](#) - [Gazzette leggi e normative](#)
[Cultura e tempo libero](#) - [Economia e lavoro](#) - [Turismo](#) - [Portale delle associazioni](#) - [Istruzione e formazione](#) - [Trasporti e mobilità](#) - [Sanità ambiente](#)

Staff redazionale: staff@aesinet.it